



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Il Garante

PARERE N. 19 del 15 ottobre 2025

Prot. n. 286848 del 15 ottobre 2025

Oggetto: Lamentato demansionamento

Il/La dottor/essa(omissis) ha chiesto il parere dello scrivente rispetto alla sussistenza di demansionamento a suo danno che sarebbe stato operato dall'Ateneo.

L'interessat* aveva accettato, a decorrere dal dicembre 2023, l'incarico di responsabile dell'unità di processo(omissis), nell'ambito quindi di mobilità volontaria. Nel marzo 2025 chiede l'incarico di RAD presso il dipartimento di(omissis) ma la sua richiesta non viene accolta.

L'istante lamenta quindi due versanti di intervento che farebbero emergere la fattispecie del demansionamento. Da una parte la riduzione della sua indennità di posizione per l'incarico da lui/lei rivestito a decorrere dal dicembre 2023 e dall'altra il rigetto della sua istanza di collocazione all'interno del dipartimento di (omissis).

Le scelte operate dall'Ateneo sono state esposte dal Direttore generale in particolare con una nota del 25 gennaio 2025, partecipata a questo ufficio dall'interessat*.

Dalle narrazioni pervenute e dall'esame della normativa in materia, compresa quella pattizia, emerge che l'area delle cc.dd. "elevate professionalità" (EP) è stata destinataria di apposito decreto dirigenziale del 25 gennaio 2025, con cui sono state definite le Linee Guida di progettazione organizzativa della suddetta area, coerenti con quanto previsto in particolare dall'art. 88 del CCNL del personale del comparto - periodo 2019/2021 e, più in generale, dall'art. 52 comma 1 bis del D.lgs. n. 165 del 2001. Con le linee guida è stato adottato un nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative, da cui discende per l'interessat* la conferma all'interno dell'area dirigenziale-.....(omissis) -, dell'articolazione(omissis) e dell'area personale EP, con fascia 4. Da ciò ne deriva un'indennità di posizione ridotta rispetto al passato, ma ciò non



concretizza la fattispecie del demansionamento ex art. 52 del D.lgs. 165 del 2001. Infatti, all'istante è garantita l'area delle "eccellenze professionali" con conseguente articolazione.

L'indennità di posizione non insiste su questo aspetto poiché è soggetta alle specifiche conseguenze della pesatura della posizione organizzativa. Quest'ultima è coerente con quanto indicato dall'art. 52 comma 1 del D.lgs. n.165 del 2001 ("mansioni nell'ambito dell'area di inquadramento").

Rispetto all'istanza per il passaggio all'incarico di RAD del Dipartimento di(omissis), la motivazione sul rigetto espressa dal Direttore generale con la succitata nota del 25 gennaio richiama correttamente le procedure in atto per l'assegnazione di incarico, confermando ovviamente la possibilità per l'istante di partecipare agli interpelli che vengono indetti per le diverse posizioni organizzative.

Per quanto esaminato a parere dello scrivente non è emersa la fattispecie del demansionamento a carico dell'interessat*.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al Direttore generale e all'istante.

Firenze,

f.to Il Garante

Carmelo Cantone

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 "

"L'originale della presente dichiarazione è conservata presso l'Ufficio del Garante dell'Università di Firenze"